

Bruxelles, 21 giugno 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0187 (COD)**

**10519/16
ADD 1**

**PECHE 235
CODEC 929**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 giugno 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 401 final - ANNEXES 1 to 8
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 401 final - ANNEXES 1 to 8.

All.: COM(2016) 401 final - ANNEXES 1 to 8



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2016
COM(2016) 401 final

ANNEXES 1 to 8

ALLEGATI

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

Allegato I
Specie regolamentate dall'ICCAT

<i>Famiglia</i>	<i>Nome latino</i>	<i>Nome italiano</i>
<i>Scombridae</i>	<i>Acanthocybium solandri</i>	Maccarello striato
	<i>Allothunnus fallai</i>	Tonnina
	<i>Auxis rochei</i>	Tombarello
	<i>Auxis thazard</i>	Tombarello
	<i>Euthynnus alletteratus</i>	Tonnetto alletterato
	<i>Gasterochisma melampus</i>	Palamita squamosa
	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Tonnetto striato
	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Palamita bianca
	<i>Sarda sarda</i>	Palamita/tonnetto
	<i>Scomberomorus brasiliensis</i>	Maccarello reale maculato
	<i>Scomberomorus cavalla</i>	Maccarello reale
	<i>Scomberomorus maculatus</i>	Maccarello reale maculato
	<i>Scomberomorus regalis</i>	Maccarello reale atlantico
	<i>Scomberomorus tritor</i>	Maccarello reale di Guinea
	<i>Thunnus alalunga</i>	Tonno bianco
	<i>Thunnus albacares</i>	Tonno albacora
	<i>Thunnus atlanticus</i>	Tonno pinnanera
	<i>Thunnus maccoyii</i>	Tonno rosso del sud
	<i>Thunnus obesus</i>	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	Tonno rosso	
<i>Istiophoridae</i>	<i>Istiophorus albicans</i>	Pesce vela atlantico
	<i>Makaira indica</i>	Marlin nero
	<i>Makaira nigricans</i>	Marlin azzuro
	<i>Tetrapturus albidus</i>	Marlin bianco
	<i>Tetrapturus belone</i>	Aguglia imperiale mediterranea

	Tetrapturus georgii	Aguglia imperiale
	Tetrapturus pfluegeri	Aguglia imperiale
<i>Xiphiidae</i>	Xiphias gladius	Pesce spada
<i>Alopiidae</i>	Alopias superciliosus	Squalo volpe occhione
<i>Carcharhinidae</i>	Carcharhinus falciformis	Squalo seta
	Carcharhinus longimanus	Squalo alalunga
	Prionace glauca	Verdesca
<i>Lamnidae</i>	Isurus oxyrinchus	Squalo mako
	Lamna nasus	Smeriglio
<i>Sphyrnidae</i>	Sphyrna spp.	Squali martello
<i>Coryphaenidae</i>	Coryphaena hippurus	Lampuga

Allegato II

Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione dei FAD

Il piano di gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) per le flotte di pescherecci con reti da circuizione a chiusura e lenze a canna di una PCC deve includere quanto segue:

1. Descrizione

- a) tipi di FAD: AFAD = ancorati; DFAD = derivanti
- b) tipo di segnalatore/boa
- c) numero massimo di FAD per rete a circuizione e per tipo di FAD
- d) Distanza minima tra i FAD
- e) Riduzione delle catture accessorie accidentali e politica d'uso
- f) Esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi
- g) Dichiarazione o politica in materia di "proprietà dei FAD"

2. Disposizioni istituzionali

- a) Responsabilità istituzionali per il piano di gestione dei FAD
- b) Procedure di domanda per l'approvazione della posa di FAD
- c) Obblighi dei comandanti e degli armatori per quanto riguarda la posa e l'uso di FAD
- d) Politica di sostituzione dei FAD
- e) Obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento
- f) Politica di risoluzione dei conflitti con riguardo ai FAD
- g) Dettagli relativi alle zone o ai periodi di divieto, ad esempio, acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale, ecc.

3. Specifiche e requisiti di costruzione dei FAD

- a) Caratteristiche costruttive dei FAD (descrizione)
- b) Requisiti in materia di illuminazione

- c) Riflettori radar
 - d) Distanza di visibilità
 - e) Contrassegni e identificatore dei FAD
 - f) Contrassegni e identificatore delle radioboe (requisito di numeri di serie)
 - g) Contrassegni e identificatore delle boe con ecoscandaglio (requisito di numeri di serie)
 - h) Ricetrasmittitori satellitari
 - i) Ricerche condotte sui FAD biodegradabili
 - j) Prevenzione della perdita o dell'abbandono dei FAD
 - k) Gestione del recupero dei FAD
4. Periodo di validità del piano di gestione dei FAD
5. Strumenti di monitoraggio e analisi dell'applicazione del piano di gestione dei FAD

Allegato III
Elenco dei FAD collocati su base trimestrale

<i>Identificatore del FAD</i>		<i>Tipi di FAD e di attrezzature elettroniche</i>		<i>Caratteristiche costruttive dei FAD</i>				<i>Osservazione</i>
<i>Contrassegno del FAD</i>	<i>Identificatore del segnalatore associato</i>	<i>Tipo di FAD</i>	<i>Tipo di segnalatore e/o di dispositivi elettronici associati</i>	<i>Parte galleggiante del FAD</i>		<i>Struttura sottomarina sospesa del FAD</i>		
				<i>Dimensioni</i>	<i>Materiali</i>	<i>Dimensioni</i>	<i>Materiali</i>	
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(6)	(7)
...
...

(1) Se il contrassegno del FAD e l'identificatore del segnalatore associato sono assenti o illeggibili, menzionarlo e fornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l'identificazione del proprietario del FAD.

(2) FAD ancorato, FAD derivante naturale o FAD derivante artificiale.

(3) Ad esempio GPS, sonda, ecc. Se al FAD non è associato alcun dispositivo elettronico, indicare tale assenza.

(4) Ad esempio lunghezza, larghezza, altezza, profondità, dimensione delle maglie, ecc.

(5) Indicare il materiale della struttura e del rivestimento e se è biodegradabile.

(6) Ad esempio reti, corde, foglie di palma, ecc. e indicare se il materiale è impigliante o biodegradabile.

(7) In questa sezione devono figurare le specifiche relative all'illuminazione, i riflettori radar e le distanze di visibilità.

Allegato IV
Requisiti del programma di osservazione applicabili alle navi che pescano tonnidi tropicali nelle zone geografiche oggetto di un divieto spazio-temporale

1. Per svolgere i loro compiti gli osservatori devono possedere le seguenti qualifiche:

- un'esperienza sufficiente per identificare le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;
- una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dallo Stato membro e basato sugli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione;
- la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;
- una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

2. Gli osservatori non sono membri dell'equipaggio della nave da pesca sottoposta ad osservazione e:

- a) sono cittadini di una delle PCC;
- b) sono in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;
- c) non hanno interessi finanziari o beneficiari correnti nella pesca dei tonnidi tropicali.

Compiti degli osservatori

3. Gli osservatori svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) controllano che i pescherecci rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione ICCAT.

In particolare essi:

- i) registrano le attività di pesca e riferiscono al riguardo;
- ii) osservano le catture ed effettuano una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
- iii) avvistano e prendono nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
- iv) verificano la posizione della nave impegnata in attività di cattura;
- v) svolgono mansioni scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dall'ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS);

b) comunicano senza indugio, tenendo debitamente conto della sicurezza dell'osservatore, ogni attività di pesca associata a FAD effettuata dalla nave nella zona e nel periodo di cui all'articolo 11;

c) redigono rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità del presente paragrafo e offrono al comandante e al gestore dell'azienda la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti. 4. Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasbordo effettuate dai pescherecci e accettano per iscritto che questo obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.

5. Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.

6. Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori descritti nel presente programma e con gli obblighi di cui al punto 7.

Obblighi dello Stato membro di bandiera

7. Le responsabilità degli Stati membri di bandiera dei pescherecci e dei loro comandanti nei confronti degli osservatori includono in particolare i seguenti elementi:

a) gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere agli attrezzi e agli equipaggiamenti;

b) su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3:

i) strumenti per la navigazione via satellite;

ii) schermi radar, quando in uso;

iii) mezzi di comunicazione elettronici;

c) gli osservatori dell'ICCAT devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

d) gli osservatori dell'ICCAT devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori; e

e) lo Stato membro di bandiera vigila a che i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore nell'esercizio delle sue funzioni né interferiscano nel suo operato.

Allegato V
Norme tecniche minime per le misure di mitigazione

<i>Misura di mitigazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Specifiche</i>
Cala notturna con illuminazione minima del ponte	Non si effettuano cale tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale. L'illuminazione del ponte deve essere ridotta al minimo.	Gli orari esatti del crepuscolo nautico serale e mattutino sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. L'illuminazione minima del ponte dovrebbe essere conforme alle norme minime di sicurezza e di navigazione.
Cavi scaccia-uccelli (cavi <i>tori</i>)	I cavi scaccia-uccelli vengono posizionati durante la cala dei palangari per tenere gli uccelli lontani dalle lenze secondarie.	<p>Per le navi di lunghezza pari o superiore a 35 metri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli. Ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo e cavo scaccia-uccelli ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; i due cavi dovrebbero essere posizionati simultaneamente, uno su ogni lato della lenza che viene calata; - l'estensione aerea dei cavi scaccia-uccelli deve essere pari o superiore a 100 m; - devono essere utilizzate bandierine lunghe di lunghezza sufficiente a raggiungere la superficie del mare in condizioni calme; - tali bandierine devono essere posizionate a intervalli non superiori a 5 m. <p>Per le navi di lunghezza inferiore a 35 m:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionare almeno un cavo scaccia-uccelli. - l'estensione aerea dei cavi deve essere pari o superiore a 75 m; - devono essere utilizzate bandierine lunghe e/o corte (ma di lunghezza superiore a 1 metro), disposte ai seguenti intervalli: <ul style="list-style-type: none"> • corte: intervalli non superiori a 2 m; • lunghe: intervalli non superiori a 5 m per i primi 55 m di cavo scaccia-

		uccelli. Ulteriori orientamenti sulla configurazione e le modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli figurano negli Orientamenti supplementari relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli riportati in appresso.
Palangari zavorrati	Prima della cala, i braccioli devono essere zavorrati.	Pesi di un totale superiore a 45 g fissati a 1 m dall'amo; oppure pesi di un totale superiore a 60 g fissati a 3,5 m dall'amo; oppure pesi di un totale superiore a 98 g fissati a 4 m dall'amo.

Orientamenti supplementari relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli

Preambolo

Le norme tecniche minime per l'uso dei cavi scaccia-uccelli figurano nella tabella precedente. I presenti orientamenti supplementari servono a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi scaccia-uccelli da utilizzare con i pescherecci con palangari. Nonostante gli orientamenti siano relativamente espliciti si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi, nel rispetto dei requisiti della suddetta tabella. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. In ogni caso è previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.

Configurazione dei cavi scaccia-uccelli

1. Un idoneo dispositivo trainato sulla sezione del cavo immersa in acqua può migliorarne l'estensione aerea.
2. La sezione del cavo al di sopra dell'acqua deve essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo non sia deviato dal vento.
3. Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che si aggrovigli.

4. Le bandierine devono essere di un materiale brillante, che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano) ed essere appese a un solido tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo.
5. Ciascuna bandierina dovrebbe essere costituita da due o più strisce.
6. Ciascuna coppia di bandierine deve essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace lo stivaggio del cavo.

Modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli

1. Il cavo deve essere sospeso a un palo fissato sulla nave. Il palo va sistemato il più alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 7 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.
2. Se le navi utilizzano un solo cavo, esso dovrebbe essere fissato sopravvento rispetto alle esche immerse. Se gli ami innescati sono calati all'esterno della scia, il punto di attacco alla nave del cavo scaccia-uccelli dovrebbe situarsi a vari metri di distanza, sul lato della nave dove sono calate le esche. Se le navi utilizzano due cavi scaccia-uccelli, gli ami innescati dovrebbero essere posizionati nella zona delimitata dai due cavi.
3. È consigliato l'uso di più cavi poiché ciò permette una maggiore protezione delle esche dagli uccelli.
4. Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, vanno tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire il proseguimento ininterrotto delle operazioni di pesca. È possibile integrare nel cavo punti di rottura per minimizzare i problemi di sicurezza e operativi nel caso in cui un galleggiante del palangaro dovesse aggrovigliarsi o impigliarsi alla parte immersa del cavo.
5. Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con i cavi:
 - i) accertandosi che il dispositivo lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi;
 - ii) qualora il dispositivo (singolo o multiplo) consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, utilizzando due cavi.
6. Se le lenze secondarie vengono lanciate a mano, i pescatori dovrebbero far sì che gli ami innescati e le sezioni di lenza arrotolate siano lanciate al di sotto dello spazio protetto dai cavi, evitando la turbolenza dell'elica che potrebbe rallentare la velocità d'immersione.
7. I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare la posa e il recupero dei cavi scaccia-uccelli.

Allegato VI

Requisiti specifici per la reimmissione in mare delle tartarughe

Con riguardo alle pratiche di manipolazione sicura:

i) Per estrarre dall'acqua e portare a bordo le tartarughe marine rimaste agganciate o impigliate in un attrezzo da pesca occorre utilizzare una cesta o un retino adeguati. In nessun caso la tartaruga deve essere estratta dall'acqua utilizzando la lenza a cui è rimasta agganciata o impigliata. Se la tartaruga non può essere estratta dall'acqua in condizioni di sicurezza, l'equipaggio dovrebbe tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo, senza infliggere altri danni inutili all'animale.

ii) Nei casi in cui siano prese a bordo tartarughe marine rimaste imprigionate o impigliate, gli operatori della nave o l'equipaggio valutano le loro condizioni prima di liberarle. Le tartarughe che hanno difficoltà di movimento o che non rispondono agli stimoli devono essere tenute a bordo nella misura del possibile e assistite in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza prima di liberarle. Queste pratiche sono descritte con maggiori dettagli negli orientamenti della FAO intesi a ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle operazioni di pesca.

iii) Nella misura del possibile, le tartarughe marine coinvolte in operazioni di pesca o nei programmi nazionali di osservazione (ad esempio attività di marcatura) devono essere manipolate conformemente agli orientamenti della FAO intesi a ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle operazioni di pesca.

Con riguardo all'uso di taglialenze:

i) I pescherecci con palangari tengono a bordo taglialenze e li utilizzano quando non sia possibile liberare una tartaruga marina da un amo senza ferirla.

ii) Gli altri tipi di imbarcazioni che utilizzano attrezzi in cui le tartarughe marine possono rimanere impigliate tengono a bordo taglialenze e li utilizzano per rimuovere l'attrezzo in modo sicuro e liberare le tartarughe.

Con riguardo all'uso di dispositivi per la rimozione degli ami:

i) I pescherecci con palangari tengono a bordo dispositivi per la rimozione degli ami per estrarre in modo efficace gli ami dagli tartarughe marine.

ii) Quando un amo viene inghiottito non si deve tentare di estrarlo. Occorre invece tagliare la lenza il più vicino possibile all'amo senza infliggere altri danni inutili all'animale.

Allegato VII

Trasbordo in porto

1. Il trasbordo in porto da parte di navi dell'Unione, o in porti dell'Unione, di tonnidi e specie affini e di altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione rispetta le seguenti procedure.

Obblighi di notifica

2. *Peschereccio*

2.1 Almeno 48 ore prima delle operazioni di trasbordo, il comandante del peschereccio deve notificare alle autorità dello Stato di approdo il nome della nave da trasporto e la data/ora del trasbordo.

2.2 Il comandante di un peschereccio comunica al proprio Stato membro di bandiera, al momento del trasbordo, le seguenti informazioni:

- i quantitativi di tonnidi e specie affini da trasbordare, se possibile suddivisi per stock;
- i quantitativi di altre specie catturate in associazione con tonnidi e specie affini da trasbordare, suddivisi per specie ove questa sia nota;
- la data e il luogo del trasbordo;
- il nome, il numero di immatricolazione e la bandiera della nave da trasporto ricevente; nonché
- la posizione geografica delle catture per specie e, se del caso, per stock, in base alle zone statistiche dell'ICCAT.

2.3 Il comandante del peschereccio interessato compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT e, se del caso, il suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da pesca non oltre 15 giorni dopo il trasbordo.

3. *Nave ricevente*

3.1 Con riguardo alle navi riceventi, almeno 24 ore prima dell'inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità dello Stato di approdo in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro 24 ore completa e trasmette alle autorità competenti la dichiarazione di trasbordo ICCAT.

3.2 Il comandante della nave ricevente compila e trasmette, almeno 48 ore prima dello sbarco, una dichiarazione di trasbordo ICCAT alle autorità competenti dello Stato di sbarco nel luogo in cui è effettuato lo sbarco.

Cooperazione tra Stato di approdo e Stato di sbarco

4. Lo Stato di approdo e lo Stato di sbarco di cui ai paragrafi precedenti esaminano le informazioni ricevute in base alle disposizioni del presente allegato, se necessario anche in cooperazione con la PCC di bandiera del peschereccio, per verificare la coerenza fra le catture dichiarate, i trasbordi e gli sbarchi di ogni nave. La verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave, evitando di compromettere la qualità del pesce.

Relazioni

6. Ciascuno Stato membro di bandiera del peschereccio include nella sua relazione annuale all'ICCAT le informazioni sui trasbordi effettuati dalle proprie navi.

Allegato VIII

Programma di osservazione regionale ICCAT per le operazioni di trasbordo in mare

1. Gli Stati membri esigono che le navi da trasporto incluse nel registro ICCAT delle navi autorizzate a ricevere trasbordi nella zona ICCAT e che effettuano trasbordi in mare tengano a bordo un osservatore dell'ICCAT durante ciascuna operazione di trasbordo nella zona della convenzione.
2. Gli osservatori sono designati dall'ICCAT e devono essere imbarcati sulle navi da trasporto autorizzate a ricevere trasbordi nella zona ICCAT da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni battenti bandiera delle PCC che attuano il programma di osservazione.

Designazione degli osservatori

3. Per svolgere i loro compiti gli osservatori designati devono possedere le seguenti qualifiche:
 - una comprovata capacità di identificare le specie regolamentate dall'ICCAT e gli attrezzi da pesca, con una spiccata preferenza per le persone in possesso di un'esperienza in qualità di osservatori sui pescherecci con palangari pelagici;
 - una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
 - la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;
 - una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad osservazione.

Obblighi dell'osservatore

4. Gli osservatori devono ottemperare ai seguenti obblighi:
 - a) aver completato la formazione tecnica prescritta dagli orientamenti stabiliti dall'ICCAT;
 - b) non avere la nazionalità o la cittadinanza dello Stato di bandiera della nave da trasporto ricevente;
 - c) essere in grado di svolgere le mansioni di cui al punto 5 del presente allegato;
 - d) essere iscritti nell'elenco degli osservatori tenuto dall'ICCAT;
 - e) non essere membri dell'equipaggio del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni o della nave da trasporto o dipendenti della società del suddetto peschereccio o della suddetta nave.

5. L'osservatore verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT da parte del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni e della nave da trasporto. L'osservatore svolge in particolare le mansioni di seguito indicate.

5.1 Visitare il peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare un trasbordo verso una nave da trasporto, tenendo conto delle considerazioni espresse al punto 9 del presente allegato, per procedere alle seguenti operazioni prima che il trasbordo venga effettuato:

- a) controllare la validità dell'autorizzazione o della licenza del peschereccio per la pesca di tonnidi e specie affini e altre specie catturate in associazione con tali specie nella zona della convenzione;
- b) esaminare le autorizzazioni preventive del peschereccio a effettuare trasbordi in mare rilasciate dalla PCC di bandiera e, se del caso, dallo Stato costiero;
- c) controllare e registrare il quantitativo totale delle catture a bordo per specie e, se possibile, per stock e i quantitativi da trasbordare sulla nave da trasporto;
- d) accertare il funzionamento del VMS ed esaminare il giornale di bordo, verificando se possibile i dati;
- e) verificare se alcune delle catture a bordo provengono da trasferimenti da altre navi e controllare la documentazione relativa a tali trasferimenti;
- f) nel caso in cui vengano segnalate eventuali violazioni in cui è coinvolto il peschereccio, comunicarle immediatamente al comandante della nave da trasporto (tenendo in debito conto eventuali considerazioni di sicurezza) e alla società che attua il programma di osservazione, che le trasmette immediatamente alle autorità della PCC di bandiera del peschereccio; nonché
- g) registrare gli esiti dei compiti svolti sul peschereccio nel rapporto dell'osservatore.

5.2 Osservare le attività della nave da trasporto e

- a) registrare le attività di trasbordo e riferire al riguardo;
- b) verificare la posizione della nave impegnata in attività di trasbordo;
- c) osservare e stimare i quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati, ripartiti per specie, se nota, e se possibile per stock;
- d) osservare e stimare i quantitativi di altre specie catturate in associazione con tonnidi e specie affini, suddivisi per specie ove questa sia nota;
- e) verificare e registrare il nome del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni interessato e il suo numero di registrazione ICCAT;

- f) verificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo, ove possibile anche attraverso il confronto con il giornale di bordo del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni;
- g) certificare i dati contenuti nella dichiarazione di trasbordo;
- h) controfirmare la dichiarazione di trasbordo; e
- i) osservare e stimare i quantitativi di prodotto, per specie, scaricati nel porto in cui l'osservatore è sbarcato per verificare la coerenza con i quantitativi ricevuti nel corso delle operazioni di trasbordo in mare.

5.3 L'osservatore provvede inoltre a:

- a) stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasbordo della nave da trasporto;
- b) redigere rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità dei propri compiti di osservazione e offrire al comandante la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti;
- c) presentare al segretariato dell'ICCAT il suddetto rapporto generale entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione;
- d) svolgere qualsiasi altra funzione stabilita dall'ICCAT.

6. Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni e dai loro proprietari e accettano per iscritto che quest'obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori.

7. Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro di bandiera e, se del caso, dello Stato costiero, che esercita la propria giurisdizione sulla nave a cui sono assegnati.

8. Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo, purché tali norme non interferiscano con i doveri previsti dal programma di osservazione e con gli obblighi del personale di bordo di cui al paragrafo 9 del presente allegato.

Responsabilità degli Stati di bandiera delle navi da trasporto

9. Le condizioni di attuazione del programma di osservazione regionale per quanto concerne gli Stati di bandiera delle navi da trasporto e i loro comandanti comprendono in particolare quanto segue:

- a) gli osservatori devono poter avvicinare il personale di bordo e accedere agli attrezzi e agli equipaggiamenti;

b) su richiesta, gli osservatori devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo delle navi cui sono stati assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 5:

- i) strumenti per la navigazione via satellite;
- ii) schermi radar, quando in uso;
- iii) mezzi di comunicazione elettronici; nonché
- iv) bilancia utilizzata per la pesatura dei prodotti trasbordati;

c) gli osservatori devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie;

d) gli osservatori devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservazione;

e) all'osservatore è consentito di determinare la posizione e il metodo più vantaggiosi per osservare le operazioni di trasbordo ed effettuare una stima delle specie/degli stock e dei quantitativi trasbordati. Il comandante della nave da trasporto, prestando la dovuta attenzione alla sicurezza e ai problemi pratici, asseconda le esigenze dell'osservatore a tal riguardo inclusi, se richiesto, lo spostamento temporaneo dei prodotti sul ponte della nave da trasporto perché possa essere ispezionato dall'osservatore e la concessione di un tempo sufficiente per consentire all'osservatore di svolgere le proprie mansioni. Le osservazioni devono essere condotte in modo da ridurre al minimo le interferenze ed evitare di compromettere la qualità dei prodotti trasbordati;

f) alla luce di quanto disposto al punto 10, il comandante della nave da trasporto provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta l'assistenza necessaria per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio se le condizioni meteorologiche e di altro genere consentono tale scambio; e

g) gli Stati membri di bandiera vigilano affinché i comandanti, gli equipaggi e gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore nell'esercizio delle sue funzioni né interferiscano nel suo operato.

Responsabilità dei pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni durante i trasbordi

10. Agli osservatori è consentito visitare il peschereccio, se le condizioni meteorologiche e di altro genere lo consentono, e accedere al personale, a tutta la documentazione pertinente e alle zone della nave necessarie per svolgere i loro compiti di cui al punto 5 del presente allegato. Il comandante del peschereccio provvede affinché all'osservatore sia fornita tutta la necessaria assistenza per garantire la sicurezza del trasporto tra la nave da trasporto e il peschereccio. Nel caso in cui le condizioni presentino un rischio inaccettabile per il benessere dell'osservatore e non rendano fattibile un'ispezione del peschereccio con palangari pelagici di

grandi dimensioni prima dell'inizio delle operazioni di trasbordo, tali operazioni possono essere comunque effettuate.

Canone per l'osservatore

11. I costi di attuazione del presente programma sono finanziati dalla PCC di bandiera del peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni che intende effettuare operazioni di trasbordo. Il canone è calcolato sulla base dei costi complessivi del programma. Il pagamento del canone è effettuato su un conto speciale del segretariato dell'ICCAT e il segretariato dell'ICCAT gestisce il conto per l'attuazione del programma.

12. Nessun peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni è ammesso a partecipare al programma di trasbordo in mare fino a quando non sia stato pagato il canone di cui al paragrafo 11.